

**Ai gentili clienti e Loro Sedi**

## **Avvisi di anomalia tra dichiarazioni e spesometro nel cassetto fiscale: aumentano le informazioni**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con **provvedimento n. 251544 del 08.11.2017**, l'Agenzia delle Entrate ha recentemente fissato le modalità con cui **mette a disposizione di contribuenti** e Guardia di Finanza le informazioni su possibili anomalie **derivanti dal confronto tra**: i) i dati **comunicati all'Agenzia delle Entrate dai clienti**, ai sensi dell'art. 21 del DL 78/2010 (c.d. spesometro); ii) i dati **indicati dai contribuenti nella dichiarazione annuale IVA**, da cui risulterebbe che abbiano omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d'affari conseguito. E' giusto il caso di evidenziare, fin da subito che, rispetto a precedenti avvisi di anomalia tra dichiarazioni e spesometro (le ultime in ordine temporale relative alle anomalie riscontrate nel 2014), aumentano le informazioni fornite ai contribuenti e rese disponibili **all'interno del cassetto fiscale**. Rispetto a quanto previsto in passato, infatti, il contribuente può visualizzare all'interno del proprio cassetto fiscale anche: i) i **dati identificativi dei consumatori finali comunicati dal contribuente** (denominazione/cognome e nome e codice fiscale); ii) l'ammontare delle **cessioni o prestazioni comunicate dal contribuente** per ciascuno dei consumatori finali e considerate al netto dell'IVA determinata secondo l'aliquota ordinaria. Come sempre, il **contribuente può richiedere informazioni o segnalare all'Agenzia delle Entrate**, con le modalità indicate nella comunicazione inviata, **eventuali elementi**, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, **in grado di giustificare la presunta anomalia**. Errori e omissioni eventualmente commessi **possono essere regolarizzati mediante il ravvedimento operoso**, ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97, beneficiando della riduzione delle sanzioni **in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse**. Il ravvedimento operoso può **avvenire indipendentemente dal fatto che la violazione sia già stata constatata** o che siano iniziate le attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, **purché non sia ancora stato notificato: un "avviso bonario" a seguito di liquidazione automatizzata della dichiarazione**, ex art. 54-bis del DPR 633/72; un atto di accertamento.

**Premessa**

---

---

---

L'art. 1, comma 634, della legge di stabilità 2015 ha previsto che, al fine di favorire un rapporto trasparente e collaborativo tra Fisco e contribuente, l'Agenzia delle Entrate metta a disposizione di quest'ultimo o dell'intermediario abilitato gli elementi e le informazioni attinenti "ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione ... alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni nonché ai crediti d'imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti".

## Osserva

È stata sostanzialmente introdotta una **specifico forma di collaborazione tra contribuenti e Agenzia**, strumentale **all'assolvimento degli obblighi tributari** e all'emersione **spontanea delle basi imponibili**.

Con il **provvedimento n. 251544 del 08.11.2017**, l'Agenzia delle Entrate ha recentemente fissato le modalità con cui **mette a disposizione di contribuenti** e Guardia di Finanza le informazioni su possibili anomalie derivanti dal confronto tra:

- **i dati comunicati all'Agenzia delle Entrate dai clienti**, ai sensi dell'art. 21 del DL 78/2010 (c.d. spesometro);
- **i dati indicati dai contribuenti nella dichiarazione annuale IVA**, da cui risulterebbe che abbiano omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d'affari conseguito.

Il citato provv. direttoriale detta sostanzialmente le regole con le quali **è inviata al contribuente una comunicazione contenente informazioni ed elementi**, acquisiti direttamente dall'Agenzia o pervenuti da terzi, affinché il contribuente possa:

- **segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi**, fatti e circostanze dalla stessa **non conosciuti**;
- porre **rimedio agli eventuali omissioni o errori con l'istituto del ravvedimento operoso**.

## Osserva

E' giusto il caso di evidenziare, fin da subito che, rispetto a precedenti avvisi di anomalia tra dichiarazioni e spesometro (le ultime in ordine temporale relative alle anomalie riscontrate nel 2014), aumentano le informazioni fornite ai contribuenti, in particolare tra i **dati forniti all'interno del cassetto fiscale**.

### Dati contenuti nella comunicazione

Come precisato nel contesto del provvedimento direttoriale in esame, la comunicazione relativa alle anomalie da spesometro contiene le seguenti informazioni:

- **protocollo identificativo e data d'invio della dichiarazione IVA**, per il periodo d'imposta oggetto di comunicazione, nella quale le operazioni attive risultano parzialmente o totalmente omesse;
- **somma algebrica dell'ammontare complessivo delle operazioni** riportate nei righi dei dichiarativo IVA e più precisamente:
  - ✓ VE23, colonna 1 (**Totale imponibile**);
  - ✓ VE31 (**Operazioni non imponibili** a seguito di dichiarazione d'intento);
  - ✓ VE32 (**Altre operazioni non imponibili**);
  - ✓ VE33 (**Operazioni esenti**);
  - ✓ VE35, colonna 1 (Operazioni con applicazione **del reverse charge**);
  - ✓ VE37, colonna 1 (Operazioni **effettuate nell'anno** ma con imposta esigibile in anni successivi);
  - ✓ VE39 (Operazioni effettuate **in anni precedenti** ma con imposta esigibile nell'anno oggetto di comunicazione) della dichiarazione IVA;
- importo della somma delle operazioni relative a:
  - ✓ **cessioni di beni e prestazioni di servizi** comunicate dai clienti soggetti passivi IVA;
  - ✓ **ammontare delle operazioni attive** che non risulterebbero riportate nella dichiarazione IVA;
- dati **identificativi dei clienti soggetti passivi IVA** (denominazione/cognome e nome e codice fiscale);
- **ammontare degli acquisti comunicati da ciascuno dei suddetti clienti.**

## Osserva



Rispetto a quanto previsto in passato, il contribuente può visualizzare all'interno del proprio cassetto fiscale anche:

- i **dati identificativi dei consumatori finali comunicati dal contribuente** (denominazione/cognome e nome e codice fiscale);
- l'ammontare delle **cessioni o prestazioni comunicate dal contribuente** per ciascuno dei consumatori finali e considerate al netto dell'IVA determinata secondo l'aliquota ordinaria.

Oltre alle predette informazioni, **sono state illustrate le modalità attraverso le quali il contribuente** (destinatario della comunicazione in commento) **può consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all'anomalia riscontrata, resi disponibili nel cassetto fiscale.**

### Comportamento del contribuente

---

Ricevuta una delle predette comunicazioni, **il contribuente**, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, **può:**

- **richiedere informazioni all'Agenzia delle Entrate**, ovvero;
- **segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi**, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

## Osserva

Le modalità con cui il contribuente potrà richiedere o segnalare le suddette informazioni **saranno comunicate nel contesto della comunicazione di anomalia ricevuta.**

Il contribuente destinatario della comunicazione **può regolarizzare gli errori / violazioni mediante il ravvedimento operoso** ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97, "*beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse*".

## Osserva

In buona sostanza, il **ricevente della comunicazione può porre rimedio avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso**, usufruendo, quindi, della **riduzione delle sanzioni applicabili che è ora graduata in ragione della tempestività dell'intervento correttivo**, giusto quanto innovato dall'art. 1, comma 637 della L. 23 dicembre 2014 n. 190.

A questo proposito si precisa che:

- **il ravvedimento operoso potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata**, ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, **delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza;**
- costituisce causa ostativa al ravvedimento operoso **la formale notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità per la liquidazione automatica dei tributi** di cui all'art. 54-bis del DPR 633/72.

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

Cordiali saluti

